

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CLUSTER LOMBARDO SCIENZE DELLA VITA

INDICE

Art 1	Denominazione e sede	pag. 2
Art 2	Oggetto sociale	pag. 2
Art 3	Scopi	pag. 2
Art 4	Durata e ambito territoriale	pag. 3
Art 5	Attività strumentali, accessorie e connesse	pag. 3
Art 6	Soci	pag. 4
Art 7	Quota associativa	pag. 5
Art 8	Membri Onorari e Sostenitori	pag. 5
Art 9	Assunzione della qualifica di socio	pag. 6
Art 10	Diritti e doveri dei soci	pag. 6
Art 11	Perdita della qualifica di socio	pag. 7
Art 12	Organi dell'Associazione	pag. 8
Art 13	Assemblea dei soci	pag. 8
Art 14	Consiglio Direttivo	pag. 10
Art 15	Presidente dell'Associazione	pag. 13
Art 16	Vicepresidente dell'Associazione	pag. 14
Art 17	Revisore legale	pag. 14
Art 18	Gratuità delle cariche	pag. 14
Art 19	Patrimonio	pag. 14
Art 20	Entrate	pag. 15
Art 21	Esercizio finanziario	pag. 15
Art 22	Scioglimento	pag. 15
Art 23	Foro competente	pag. 16
Art 24	Norma di rinvio	pag. 16

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita un'Associazione denominata “Cluster lombardo scienze della vita”, con sede in Milano, via Pantano 9.

Art. 2 – Oggetto sociale

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

L'Associazione ha lo scopo di intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e al consolidamento di un Cluster Tecnologico Lombardo (CTL) che promuova e favorisca, anche nell’ambito della strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione di Regione Lombardia, il sistema delle scienze della vita lombardo a livello locale, nazionale e internazionale con riferimento, tra gli altri, ai seguenti ambiti:

- farmaceutica
- biotecnologie
- dispositivi medici
- salute e benessere.

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ricerca e persegue, anche attraverso la costituzione di apposite strutture organizzative e operative, gli scopi di seguito elencati, valutandone di volta in volta costi e benefici:

- promuovere il territorio lombardo come polo di eccellenza per la ricerca e l’innovazione;
- stimolare e facilitare la ricerca e l’innovazione tra gli attori del territorio;
- supportare gli Associati nella definizione e nell'implementazione di progetti comuni, su base volontaria o finanziati da soggetti terzi, pubblici e/o privati;
- stimolare e facilitare la crescita delle competenze e delle risorse disponibili per i propri Soci;
- favorire la comunicazione e l’interazione tra gli Associati e i diversi attori del sistema delle scienze della vita, per fare conoscere e promuovere a livello regionale e nazionale le competenze dei primi, favorire l’accesso ai servizi da essi offerti e dare visibilità alle diverse iniziative progettuali da loro sviluppate;
- consolidare i rapporti fra centri di ricerca, pubblici e privati, e mondo dell’industria, migliorando la qualità dei processi di Trasferimento Tecnologico (di seguito TT) e di valorizzazione della conoscenza, anche in una prospettiva nazionale e internazionale;

- mettere a punto strumenti idonei a soddisfare e a valorizzare in termini sinergici la complementarità di ruolo tra soggetti pubblici e privati,
- facilitare la condivisione di metodologie e la diffusione di modelli di successo, in termini di programmi e politiche di intervento e sostegno alla R&I (Ricerca e Innovazione) adottate dai Policy Maker delle altre realtà nazionali ed estere;
- favorire la creazione di nuove partnership con reti e organizzazioni internazionali, attive in ambiti di interesse comune;
- favorire la nascita di nuove imprese (start-up/spin-off);
- favorire lo scambio di know-how e di personale tra gli Associati;
- consolidare il ruolo dell'Associazione e della sua piattaforma di competenze, tecnologie ed esperienze, e favorire il suo accreditamento presso le Amministrazioni regionali e centrali e le istituzioni internazionali;
- facilitare ogni altra opportunità di finanziamento alle attività di R&I e TT, anche attraverso la partecipazione diretta a bandi di gara, quando l'Associazione risulti soggetto eleggibile, in qualità di organizzazione leader o partner, coinvolgendo i singoli Associati in funzione delle loro specifiche competenze.

Art. 4 – Durata e ambito territoriale

L'Associazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per la realizzazione diretta e indiretta dei propri scopi e obiettivi, come definiti nei precedenti articoli 2 e 3, l'Associazione coordinerà anche un partenariato pubblico-privato in accordo con le linee guida definite da Regione Lombardia, a partire dal DDS 2239 del 17.03.2014 e potrà in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. partecipare a gare, call per progetti, finanziamenti nazionali ed esteri;

- d. partecipare ad Associazioni, Enti e Istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- e. organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;
- f. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti;
- g. organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, concerti o eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- h. istituire premi e borse di studio;
- i. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- j. svolgere ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Per lo svolgimento e la realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 6 – Soci

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci (nel presente Statuto, anche "Associati"), gli enti, anche privi di personalità giuridica, purché operanti nel settore delle scienze della vita ed appartenenti a una delle categorie di seguito indicate.

La composizione delle categorie costitutive è la seguente:

- ricerca: enti e centri di ricerca pubblici e privati, Università;
- clinica:
 1. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e privati;
 2. Aziende Ospedaliere (AO) e Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST), Agenzie di Tutela della Salute (ATS), Strutture ambulatoriali, altri enti di Ricovero e Cura;
 3. Residenze Sanitarie per Anziani (RSA) e Aziende di Servizi alla Persona (ASP),
- imprese, suddivise in:
 1. grandi imprese;
 2. piccole e medie imprese (PMI) secondo la classificazione adottata dall'Unione Europea, comprese start-up e PMI innovative come definite per legge;
- associazioni imprenditoriali territoriali e di categoria.

L'adesione all'Associazione è volontaria, e avviene secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 9.

Art. 7 – Quota associativa

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale finalizzata al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di cui all'articolo 12.

L'importo della quota associativa e le modalità di pagamento sono deliberati annualmente e valgono per l'anno successivo. La deliberazione è adottata entro il 30 settembre di ogni anno ed è comunicata per iscritto agli Associati entro il 10 ottobre in modo da consentire ai soci, se dissenzienti, di usufruire del diritto di recesso di cui al successivo articolo 11.

Il versamento della quota associativa è effettuato all'Associazione entro il primo trimestre di ciascun esercizio. Quando l'ammissione abbia luogo durante l'anno, i contributi dovuti sono calcolati in misura proporzionale al periodo di adesione, calcolando il mese intero, se quest'ultima intervenga prima del giorno 15 del mese. Il Consiglio Direttivo può proporre, ad alcuni soci e/o categorie di soci, di contribuire, anche non in denaro, (qui di seguito "Quote Straordinarie") per la partecipazione a specifici progetti, legge o per programmi di attività, di carattere straordinario, o rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi sulla base di parametri differenti da quelli adottati per le quote ordinarie. I soci che formalmente accettano il versamento delle quote straordinarie sono tenuti a farlo nei termini e tempi fissati dal Consiglio Direttivo, anche in funzione della tempistica di realizzazione di specifiche attività progettuali e/o delle modalità di erogazione di eventuali finanziamenti pubblici e privati.

Le quote, ordinarie e straordinarie, sono non trasferibili, non rivalutabili e non rimborsabili. Il versamento delle quote e di qualsiasi ulteriore contributo non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

Sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale i membri onorari e i sostenitori.

Art. 8 – Membri Onorari e Sostenitori

Il Consiglio Direttivo può nominare Membri Onorari dell'Associazione studiosi e personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo e alla promozione delle scienze della vita, nonché coloro che abbiano contribuito significativamente all'attività dell'Associazione e al raggiungimento dei suoi scopi, secondo l'apprezzamento del Consiglio Direttivo.

L'attribuzione della qualifica di Membro Onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano contribuire alla loro realizzazione mediante contributi nella forma e nell'ammontare determinati dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per tipologia e valore di contribuzione all'Associazione.

I Membri Onorari e Sostenitori non sono soci dell'Associazione e non sono titolari dei relativi diritti e obblighi.

Art. 9 – Assunzione della qualifica di socio

Per assumere la qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

La domanda di adesione all'Associazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e implica l'accettazione delle norme dello statuto, dei valori associativi e dei regolamenti adottati dall'Associazione.

La domanda è istruita dalla segreteria organizzativa dell'Associazione per verificarne la completezza e l'ammissibilità sul piano formale. L'Associazione può richiedere al candidato socio ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

L'adesione decorre dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione della domanda deve essere comunicata immediatamente al soggetto richiedente e a tutti i soci; le modalità di comunicazione possono essere anche telematiche, inclusa la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative e alle attività organizzate dall'Associazione. Inoltre, ciascun socio ha diritto di partecipazione e di voto all'interno dell'assemblea. Tutte le cariche elettive sono riservate ai soggetti designati dagli enti associati, con la sola eccezione del Revisore.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a prestare la propria collaborazione per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con lo scopo e le attività dell'Associazione, o in conflitto di interessi con la stessa;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e degli altri eventuali contributi richiesti per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo;

e) a dare prova di integrità, rispettare la natura confidenziale dei documenti interni dell'Associazione, garantire la conformità a pratiche professionali lecite e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri Soci.

Art. 11 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio viene meno in caso di recesso, esclusione e liquidazione.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione, inviando comunicazione scritta al Presidente. Il recesso può essere esercitato senza necessità di motivazione alcuna e deve essere comunicato all'Associazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno e diverrà efficace al compimento del 31 dicembre dello stesso anno; in caso di comunicazione del recesso oltre il 31 ottobre, l'efficacia del recesso si compirà allo scadere del 31 dicembre dell'anno successivo e il socio dovrà versare la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo per l'annualità successiva. Fino al momento dell'efficacia del recesso, i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di socio del socio recedente restano immutati.

L'esclusione degli associati può essere deliberata in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dall'adesione all'Associazione, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- 1) inosservanza o violazione delle norme del presente statuto e degli altri eventuali regolamenti, nonché delle delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) omesso versamento delle quote e dei contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- 3) condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione o con il dovere di collaborare con le altre componenti dell'Associazione;
- 4) comportamenti in grado di compromettere gravemente la reputazione dell'Associazione o di arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera sull'esclusione dei soci con la maggioranza qualificata della maggioranza degli aventi diritto. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto al socio.

In caso di recesso o di esclusione restano ferme, anche dopo l'efficacia del recesso o dell'esclusione, le obbligazioni del socio recedente o escluso verso l'Associazione che siano ancora in corso di adempimento, salva diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Qualsiasi forma di cessazione dell'attività del socio metterà automaticamente fine all'adesione del medesimo al termine del mese nel corso del quale l'evento si è verificato.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul Fondo comune dell'Associazione.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Revisore legale dei conti.

Art. 13 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali di tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione. La convocazione è fatta senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, e deve essere inviata ai soci con almeno quindici giorni di preavviso, o sette, in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, le indicazioni per l'eventuale collegamento a distanza, e può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, purché a non meno di un'ora di distanza.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano garantiti l'identificazione e l'intervento di tutti i soci presenti, così come la possibilità di intervenire e la condivisione dei documenti. Se questi requisiti sono garantiti, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea di approvazione del rendiconto economico e finanziario può tenersi entro il 30 giugno.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- a. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c. approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore legale dei conti;
- e. delibera sulla esclusione dei soci;
- f. delibera su tutti gli ulteriori temi che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- g. delibera su ogni altra questione ordinaria a essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c. delibera su ogni altra questione straordinaria a essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti presenti, salve le eventuali, diverse maggioranze richieste dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza, anche per delega, degli aventi diritto al voto, salvi i diversi quorum previsti dal presente Statuto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre l'intervento e il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

Per deliberare la fusione o la scissione dell'Associazione, occorre l'intervento e il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano presente.

Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti i soci presso la sede dell'Associazione.

Ogni socio in regola con l'iscrizione e i pagamenti ha diritto ad esprimere un voto. Tale diritto può essere esercitato anche per delega ad altro socio. Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe. Le

votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Le votazioni elettive o che riguardano i soci sono prese a scrutinio segreto.

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto e non riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da tredici Consiglieri, elevabili a quattordici in caso di adesione all'Associazione da parte della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, eletti dall'Assemblea Ordinaria.

I tredici Consiglieri sono eletti in rappresentanza delle categorie costitutive dell'Associazione - Impresa, Ricerca, Clinica, Associazioni Imprenditoriali - secondo le seguenti ripartizioni per sottocategoria:

IMPRESA:

- due rappresentanti delle Grandi Imprese;
- due rappresentanti delle Piccole e Medie Imprese.

CLINICA

- un rappresentante degli IRCCS pubblici;
- un rappresentante degli IRCCS privati;
- un rappresentante delle Aziende Ospedaliere (AO) e Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST), Strutture ambulatoriali, altri enti di Ricovero e Cura;
- un rappresentante delle RSA/ASP.

RICERCA

- un rappresentante degli Enti e Centri di Ricerca pubblici;
- un rappresentante degli Enti e Centri di Ricerca privati;
- due rappresentanti delle Università.

ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

- un rappresentante delle Associazioni territoriali o di categoria.

La Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, subordinatamente alla sua qualità di socio ordinario, può designare un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo, elevando così il numero dei Consiglieri a quattordici.

Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative può candidare un proprio rappresentante alla carica di Consigliere in quota alla sottocategoria di appartenenza. La candidatura deve essere presentata al Presidente dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'Assemblea Generale Ordinaria.

Il numero di candidati per ogni sottocategoria deve essere almeno pari ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva impossibilità, i seggi disponibili sono ridotti proporzionalmente o si predispone una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

L'Assemblea procede alla votazione dei candidati per ciascuna categoria e sottocategoria nell'ordine di cui al terzo capoverso del presente articolo ed elegge il candidato o i candidati che, all'interno di ciascuna sottocategoria, ottiene od ottengono il maggior numero di voti. Ciascun socio può esprimere una preferenza per le votazioni in cui si elegge un rappresentante e due preferenze per gli altri casi; in caso di parità di voti, si ripete la votazione.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

Qualora un Consigliere dovesse cessare dalla carica prima della scadenza del mandato, per dimissioni, decadenza o altra causa, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione per cooptazione, scegliendo tra i candidati non eletti per la sottocategoria nell'ultima Assemblea elettiva. In caso di assenza di altri candidati, la scelta verrà fatta dal Consiglio all'interno di una lista di nomi proposti dai soci appartenenti alla sottocategoria di riferimento in numero di uno ciascuno.

Nel caso in cui cessi dalla carica il Consigliere designato dalla Fondazione per la ricerca biomedica, ove presente, il Consiglio chiederà alla Fondazione di indicarne il sostituto.

La proposta deve pervenire entro quindici giorni dall'invio della richiesta da parte del Presidente. Il Consigliere così eletto scadrà insieme ai Consiglieri in carica all'atto della cooptazione.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri dovesse ridursi a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente uscente dovrà convocare tempestivamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà tenersi non oltre i quarantacinque giorni successivi alla decadenza del Consiglio.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. eleggere al proprio interno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente;
- b. elaborare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c. portare in esecuzione gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea riconducendoli, in termini di specifici progetti e attività, a un dettagliato piano operativo da aggiornarsi su base annuale, garantendone il corretto e coordinato svolgimento;
- d. disporre l'esecuzione delle altre decisioni adottate dall'Assemblea;
- e. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- f. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- g. redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- h. proporre l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- i. approvare le proposte di adesione all'Associazione e proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- j. definire l'importo e le modalità di pagamento delle quote associative annuali e degli eventuali contributi su progetti;
- k. predisporre i regolamenti e le modifiche allo statuto che di volta in volta si rendessero necessari, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- l. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- m. pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o la costituzione di rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività sociale, inclusa la nomina di un Cluster Manager e di una Cluster Organization, determinandone funzioni, poteri e durata;
- n. adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- o. determinare l'eventuale compenso per il Revisore legale dei conti;
- p. conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- q. deliberare sugli argomenti portati al suo esame da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri. La convocazione si perfeziona senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ad essere ricevuta dai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il primo Consiglio Direttivo dopo l'Assemblea di nomina è convocato dal Consigliere più anziano in una data non successiva a trenta giorni da quella dell'Assemblea.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il

voto di chi presiede. Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche se la partecipazione dei Consiglieri avviene in video o tele collegamento, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i link per i collegamenti;

La riunione si intende svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, nominato dal Presidente fra i presenti alla riunione.

Art. 15 – Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto per un secondo mandato. Al termine di quest'ultimo dovrà attendere un intervallo pari, almeno, a quello di un mandato per poter ricoprire nuovamente la carica. Per mandato si intende un periodo di tempo pari ad almeno la metà dell'ordinaria durata prevista dallo Statuto.

Il Presidente rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi, sia in giudizio.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione nei riguardi dei soci e dei terzi.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a. verificare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo quando necessario i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b. vigilare sul buon andamento dell'Associazione;

- c. verificare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d. adottare in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e. esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 16 – Vicepresidente dell'Associazione

Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento temporaneo di quest'ultimo ad assolvere le proprie funzioni.

Il Vicepresidente può svolgere i poteri del Presidente che quest'ultimo gli abbia espressamente e per iscritto delegato.

Art.17 – Revisore legale

L'Assemblea nomina il Revisore legale dei conti, scegliendolo tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali.

Il Revisore resta in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile.

Il Revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il revisore predispone un'apposita relazione al bilancio.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, il revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità e può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.18 – Gratuità delle cariche

Fatta eccezione per l'eventuale compenso in favore del Revisore legale, tutte le altre cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, in conformità alle indicazioni e/o autorizzazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c. da ogni altro bene e diritto legittimamente acquisito.

Il Consiglio Direttivo potrà investire il patrimonio in modo compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 20 – Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 19;
- le quote associative non espressamente destinate a incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;
- eventuali altri contributi disposti dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione delle entrate e su eventuali investimenti realizzabili con parte delle stesse, nonché sulla destinazione delle rendite.

Art. 21 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo può approvare il rendiconto entro il 30 aprile e l'approvazione definitiva avverrà entro il 30 giugno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi non possono essere distribuiti e devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art.22 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 13, per i seguenti motivi:

- a. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;

c. altre cause previste per legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi a cura dell'organo di liquidazione nominato dall'Assemblea Straordinaria.

Art.23 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente statuto è competente il Foro di Milano.

Art.24 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.